

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Regolamento per l'anticipazione del tirocinio professionale

(ai sensi delle seguenti Convenzioni:

“Università Cattolica del Sacro Cuore - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza” del 10 luglio 2017;

“Università Cattolica del Sacro Cuore - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona” del 16 luglio 2018;

“Università Cattolica del Sacro Cuore - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lodi” del 17 luglio 2019)

DESTINATARI

Studenti iscritti al quinto anno, nonché ai primi due anni successivi al quinto, del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

TUTOR STAGE

Dott.ssa Chiara Piantelli

e-mail: tutori.giuristage-pc@unicatt.it

Orari di ricevimento: lunedì 16.30 - 17.30

BOX 4 SALA STUDIO – Piano terra vicino Cappella

SU APPUNTAMENTO da prenotare tramite e-mail

DURATA E CONVALIDA DEL SEMESTRE DI TIROCINIO IN CONVENZIONE

Il tirocinio dovrà avere una durata non inferiore a **288 ore**, da svolgersi in 6 mesi, previa iscrizione dello studente al registro dei praticanti presso il relativo Ordine degli Avvocati, dalla quale il termine decorre.

Ai fini della convalida del semestre, l’interessato dovrà confermare – a pena di decadenza – la propria iscrizione al registro dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati entro e non oltre 60 giorni dal conseguimento del diploma di laurea.

Qualora lo studente - praticante ritenga di conseguire il diploma di laurea oltre il termine di due anni dalla durata legale del corso potrà chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo non superiore ai 6 mesi. Decorso tale periodo, nell’ipotesi di mancata ripresa del tirocinio sospeso, seguirà la cancellazione dello studente - praticante dal registro dei praticanti e le ore di tirocinio già espletate non saranno convalidate.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL TIROCINIO

È necessaria la contestuale sussistenza dei seguenti requisiti:

- i. superamento degli esami di profitto relativi agli anni dal I al IV del corso di laurea;
- ii. conseguimento di c.f.u. in Diritto Processuale Penale.

PROCEDURA

1. Lo studente presenta domanda di *stage* con la compilazione del modulo disponibile su Blackboard.
2. Lo studente individua, anche attraverso l'Ordine Professionale, il Professionista presso il quale svolgerà il tirocinio.
3. Successivamente lo studente provvede all'iscrizione al registro dei praticanti, recandosi presso il relativo Ordine degli Avvocati, dove potrà reperire la documentazione e le informazioni all'uopo necessarie.

In ogni caso, la domanda deve essere corredata (i) dall'indicazione del tutor accademico, (ii) dall'eventuale progetto formativo di cui al successivo punto n. 4, nonché (iii) dall'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui lo studente dichiara:

- di aver superato gli esami relativi agli anni dal I al IV del corso di laurea e di aver maturato c.f.u. in Diritto Processuale Penale;
 - di essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione Europea;
 - di godere del pieno esercizio dei diritti civili;
 - di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della legge;
 - di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
 - di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli artt. 373, 373, 374, 374-*bis*, 377, 377-*bis*, 380 e 381 del codice penale;
 - di essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
4. Qualora lo studente intenda incentrare la tesi di laurea sulle questioni che costituiscono oggetto del tirocinio, è tenuto altresì ad avviare l'*iter* di attivazione del tirocinio attraverso il Portale STEP <https://step.unicatt.it/>
 - A. Lo studente deve chiedere con dovuto anticipo al Professionista designato di:
 - i. effettuare la registrazione sul Portale STEP e provvedere alla stipula e alla sottoscrizione della Convenzione con l'Università Cattolica. La Convenzione dovrà

ritenersi valida anche per l'attivazione di successivi tirocini in favore di altri studenti dell'Ateneo;

- i. successivamente all'avvio dell'*iter* di compilazione del progetto formativo da parte dello studente, provvedere all'inserimento dei dati di propria competenza nel progetto formativo, come da istruzioni che saranno comunicate a mezzo e-mail dal tutor stage. Lo studente deve supportare il Professionista e/o lo Studio Professionale nella compilazione progetto formativo.
 - B. Al termine della procedura di compilazione, lo studente stampa il progetto formativo per le dovute sottoscrizioni da parte sua e del Professionista; il documento firmato è consegnato al tutor stage.
 - C. Il tutor stage comunica l'attivazione del tirocinio al tutor accademico designato tra i docenti del corso di laurea.
 - D. Il tutor stage provvede alla sottoscrizione del progetto formativo da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine, del Docente Delegato, del Presidente del Consiglio del Corso di laurea, del Direttore di sede e lo trasmette in formato elettronico all'Ordine Professionale.
5. Al termine del tirocinio, il praticante - studente redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e le questioni affrontate, che dovrà essere sottoscritta dal Professionista e, nel caso in cui sia stato sottoscritto il progetto formativo, anche dal tutor accademico.
 6. La relazione così sottoscritta dovrà:
 - i. essere depositata presso il Consiglio dell'Ordine;
 - ii. essere trasmessa in copia al tutor stage.
 7. Il Consiglio dell'Ordine, espletate le opportune verifiche, rilascia un attestato di compiuto tirocinio semestrale allo studente che ne trasmette copia al tutor stage.

DOVERI DELLO STUDENTE TIROCINANTE

8. Nel corso dello svolgimento del tirocinio, lo studente - praticante ha l'obbligo di frequentare i corsi di formazione della Scuola forense di cui all'art. 43 della legge n. 247/2012 organizzati dal relativo Ordine degli Avvocati.
9. Nel corso dello svolgimento del tirocinio, lo studente - praticante è tenuto ad assistere ad almeno 12 udienze. il praticante è tenuto ad assistere alle sole udienze del Professionista, salvo diversi accordi; le udienze di mero rinvio non sono considerate ai fini della pratica; non sussiste un numero minimo di udienze mensili alle quali lo studente è tenuto ad assistere e un numero massimo di udienze al giorno alle quali lo studente possa assistere; lo studente - praticante è tenuto alla compilazione del libretto di pratica forense.

10. Nel corso dello svolgimento del tirocinio, lo studente - praticante è tenuto ad osservare doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'art.42 della legge n. 247/2012, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi universitari e forensi.